



STATUTO DELLA CASA DI RIPOSO DI ASIAGO

ARTICOLO 1 – ORIGINI

La Casa di Riposo di Asiago trae origine dal vecchio ente morale "Ospedale Civile di Asiago con annessa Casa di Riposo", istituito con D.P.R. n. 571 del 06.03.1960 e ne rappresenta, a seguito della costituzione dell'Ospedale Civile di Asiago in Ente Ospedaliero (avvenuta con D.P.R. n. 399 del 09.01.1969) la continuità.

ARTICOLO 2 - SEDE E NATURA GIURIDICA

La I.P.A.B. Casa di Riposo di Asiago, ente morale ai sensi dell'art. 51 della Legge 17.07.1890 n. 6972, ha la propria sede in Asiago, Viale dei patrioti n. 69, possiede autonomia giuridica, statutaria, patrimoniale, contabile e tecnica ed è regolata negli assetti fondamentali dal presente statuto, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore. L'Ente non ha scopi di lucro e delinea la propria organizzazione secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto dei vincoli di bilancio.

ARTICOLO 3 - SCOPI E FINALITA'

Lo scopo dell'istituzione è quello di:

- erogare servizi sociali, socio sanitari, con iniziative e servizi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliari capaci di dare risposta ai bisogni della persona in caso di malattia, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, con particolare riferimento alle persone anziane ed alle persone non autosufficienti con disabilità;
- provvedere, compatibilmente con le proprie rendite, all'accoglimento gratuito o parzialmente gratuito, se in presenza di eventuali indennità, pensioni, vitalizi, di anziani aventi residenza o iscritti allo stato civile del Comune di Asiago non in grado di provvedere a se stessi e/o che non abbiano parenti obbligati per legge al loro mantenimento;
- L'accoglimento è riservato, a parità di condizioni, preferibilmente ai soggetti non autosufficienti residenti o od iscritti ai registri dell'anagrafe del Comune di Asiago, e tra questi a quelli meno abbienti e più bisognosi di assistenza: ciò quale doveroso riconoscimento dell'iniziativa assunta a suo tempo dal Comune di Asiago per la fondazione della istituzione;
- realizzare centri di servizio residenziali, non residenziali ed aperti per persone anziane, indigenti, inabili o per coloro che versano in situazioni di disagio;
- promuovere, dirigere, sostenere e coordinare iniziative di servizio nel campo della assistenza socio sanitaria, della riabilitazione e del sostegno psico – fisico degli ospiti e di altre persone in stato di malattia, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale;



- la Casa di Riposo per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può collaborare, stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici od organismi privati, nonché costituire e partecipare a società, consorzi, enti pubblici e privati nel rispetto delle disposizioni normative, e della natura di soggetto pubblico senza scopo di lucro;
- L'Ente promuove e gestisce, direttamente o attraverso soggetti incaricati o convenzionati, la formazione di base, la qualificazione e riqualificazione, l'aggiornamento e la formazione continua degli operatori dei servizi assistenziali, nelle diverse professionalità coinvolte;
- L'Ente si colloca nella rete dei servizi e delle strutture residenziali extra ospedaliere in sinergia con il sistema sanitario;
- L'Ente per raggiungere i suoi scopi potrà costruire, acquistare, permutare alienare beni immobili, accettare donazioni, eredità, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della vigente normativa.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO E RISORSE

Per il raggiungimento degli scopi come individuati dall'art. 3 l'Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati e le rendite del proprio patrimonio come descritto nei propri libri e registri contabili.

L'inventario del patrimonio distingue tra il patrimonio disponibile ed indisponibile: i beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto all'art. 828 del codice civile.

Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato, anche a seguito di elargizioni da parte di soggetti pubblici o privati ovvero con operazioni effettuate dall'Ente con proprie risorse di bilancio a ciò destinate.

L'Ente provvede annualmente alla redazione della relazione sul patrimonio e del piano di valorizzazione del patrimonio come previsti dalla L.R. 43 del 23 novembre 2012 e dalla DGRV N. 780 DEL 21 maggio 2013.

ARTICOLO 5 – ORGANI

Sono organi dell'Ente:

a) di governo:

Il Presidente;

Il Consiglio di Amministrazione

b) di gestione

Il Direttore

c) di controllo

Il Revisore dei conti/il Collegio dei revisori dei conti

ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 30/2016 è costituito, a seconda della classificazione dell'Ente da tre o cinque membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal Comune di Asiago tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.



I Consiglieri devono venire scelti tra persone estranee alla Giunta ed al Consiglio Comunale, restano in carica cinque anni e possono essere nominati, senza interruzione, per non più di due volte: la durata del mandato decorre dalla data dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Non è ammesso il potere di revoca dei Consiglieri da parte del soggetto cui spetta l'effettuazione delle nomine.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla scadenza. Sino alla nomina del nuovo Consiglio dell'Ente, permane in carica il precedente, che è dotato dei poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria.

Lo status di membro del Consiglio di Amministrazione si perde per dimissioni, decadenza, decesso, in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per il verificarsi di una condizione di incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Consiglio, che ne prende atto nella prima seduta utile, e comunicate al Sindaco del Comune di Asiago per la conseguente sostituzione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Presidente richiederà al Comune di Asiago la sostituzione del Consigliere decaduto

I Consiglieri nominati in sostituzione di altri consiglieri rimangono in carica fino a quando avrebbe dovuto rimanere in carica il consigliere sostituito;

ARTICOLO 7 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza od impedimento: in caso di contemporanea assenza di entrambi, assume le funzioni, in caso il Consiglio sia costituito da tre membri, il terzo consigliere, ovvero, in caso il Consiglio sia costituito da 5 membri, il consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente secondo le norme del presente statuto e del regolamento di amministrazione: Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e non è ammessa la delega per la partecipazione alle stesse;

Per la validità delle adunanze si richiede la presenza alle sedute della maggioranza dei consiglieri: le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri votanti e non astenuti. In caso di parità di voto la proposta di deliberazione deve ritenersi respinta. Le votazioni sono espresse con voto palese: si procede a voto segreto in caso di decisioni attinenti persone.

Ai fini della validità delle adunanze non sono computati i componenti aventi interessi personali nelle materie da trattare.

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario – Direttore e devono essere firmati dallo stesso e dal Presidente.



Nel caso in cui venga trattato un argomento nel quale il Segretario – Direttore sia interessato, le funzioni dello stesso saranno momentaneamente svolte da un Consigliere incaricato dal Presidente.

ARTICOLO 9 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di indirizzo politico amministrativo, di programmazione, di vigilanza e di controllo dell'Ente.

Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare al fine del perseguimento degli scopi statutari, assegna le risorse finanziarie per la gestione e verifica i risultati della stessa alle direttive impartite;

Il Consiglio ha quindi competenza a:

- a) Nominare il Presidente;
- b) Approvare lo statuto e le sue modifiche;
- c) Approvare i regolamenti e le loro modifiche;
- d) Approvare il bilancio economico annuale di previsione e le sue variazioni, nonché gli atti programmatici previsti dalla vigente normativa
- e) Approvare il bilancio di esercizio corredato dalla documentazione prevista;
- f) Definire il programma annuale e/o pluriennale di amministrazione con l'assegnazione delle risorse relative
- g) Determinare la dotazione organica dell'Ente;
- h) Affidare il servizio di tesoreria;
- i) Disporre in merito all'acquisto, alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare, nonché la costituzione di diritti sui medesimi;
- j) Accettare donazioni, eredità e legati;
- k) Nominare il Direttore e svolgere funzioni di controllo;
- l) Nominare il Revisore dei conti, ovvero il Collegio dei Revisori;
- m) Istituire nuovi servizi, modificare o sopprimere quelli esistenti;
- n) Determinare le rette di degenza e le eventuali tariffe dei servizi;
- o) Adottare le decisioni attinenti eventuali controversie legali ed amministrative;
- p) Adottare gli atti inerenti ad altre competenze attribuite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) Ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) Convoca il Consiglio di Amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno e ne presiede e dirige le sedute;
- c) Adotta i provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta, e comunque entro 40 giorni;
- d) Attiva le procedure di rinnovamento delle cariche 60 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione;
- e) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge o dai regolamenti.

**ARTICOLO 11 – IL SEGRETARIO - DIRETTORE**

Al Segretario – Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente.

Al Segretario – Direttore spetta pertanto l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Il Segretario – Direttore dirige e coordina la struttura operativa dell'Ente collaborando con il Presidente ed i Consiglieri ai quali risponde dei risultati dell'attività svolta;

Il Segretario – Direttore adotta tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

Il Segretario – Direttore espleta ogni altra funzione od adempimento a lui attribuito da leggi o regolamenti.

L'incarico di Segretario – Direttore, può essere conferito con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, La durata dell'incarico non può superare quella del mandato del Presidente.

ARTICOLO 12 – IL REVISORE DEI CONTI/IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'organo di revisione economico – finanziaria dell'Ente, come previsto dalla L.R. 30/2016 art. 56 è costituito, a seconda della classificazione dell'Ente dal revisore unico dei conti ovvero dal Collegio dei revisori. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 56 della L. R. 30/2016: esso dura in carica 5 anni dalla data del provvedimento di nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Ai componenti dell'organo di revisione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile.

ARTICOLO 13 – ALBO DELL'ENTE

L'Ente applica ai propri atti, secondo le previsioni di legge, il principio di trasparenza e pubblicità, in particolare individuando presso la propria sede uno spazio da destinare ad albo, provvedendo inoltre alle altre forme di pubblicità degli atti previste dalla legge.

ARTICOLO 14 – NORME TRANSITORIE

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data del Decreto Regionale di approvazione. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto sono abrogate le norme statutarie precedenti.

ARTICOLO 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa di riferimento vigente.